



CITTA' di PONTIDA

Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 120

OGGETTO: INDIRIZZI RELATIVI all'ISCRIZIONE nel REGISTRO della POPOLAZIONE RESIDENTE e DISPOSIZIONI CONGIUNTE in MATERIA IGIENICO-SANITARIA e di PUBBLICA SICUREZZA.

L'anno DUEMILASETTE addì SEI del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
VANALLI PIERGUIDO	Sindaco	SI	--
MOTTA TIZIANO	Assessore	SI	--
GIUSSANI EMILIANA	Assessore	SI	--
	TOTALE	3	--

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Verdicchio il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Pierguido Vanalli, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ✓ che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:
 - iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
 - residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
- ✓ che la legge 24.12.1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- ✓ che l'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- ✓ che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24.12.1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/1999;
- ✓ che l'art. 6, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 286/1998, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
- ✓ che il D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
 - a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
 - b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;
- ✓ che il medesimo D.Lgs. n. 30/2007, all'art. 9, nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24.12.1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989, n. 223;
- ✓ che il comma 3° del citato art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo, nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari

- secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286;
- ✓ che il successivo comma 4, del medesimo art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 - ✓ che il titolo III, capo I, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati è necessario acquisire il certificato di agibilità;
 - ✓ che la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 27.07.2007 dispone, in materia di presentazione delle richieste di certificazione di idoneità dell'alloggio ad uso abitazione, che, in allegato all'istanza tesa ad ottenere il certificato di idoneità dell'alloggio, occorra presentare la seguente documentazione propedeutica:
 - a) copia del contratto di affitto o di acquisto;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulta che l'alloggio non presenta segni di umidità recenti e rilevanti né elementi di insicurezza evidenti;
 - c) dichiarazione dell'affittuario circa il numero di persone che occuperanno l'alloggio e loro dati

e, se non già presenti nelle banche dati comunali:

- d) copia dichiarazione di conformità degli impianti ex L. n. 46/1990;
- e) copia delle planimetrie catastali o pianta quotata dell'alloggio (da Licenza o Concessione edilizia approvata);
- f) copia del certificato di agibilità; in mancanza, dichiarazione del proprietario attestante la non disponibilità dello stesso;

CONSIDERATO che, a seguito dell'aumento del numero degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e dell'entrata in vigore, dall'11.04.2007, del D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 72 del 27/03/2007) recante la nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri, appare opportuno, nel dare attuazione a detta normativa, fornire adeguati indirizzi in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Pontida;

DATO ATTO che accade, non di rado, che in sede di verifica dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica gli agenti di Polizia Locale si trovino al cospetto di alloggi affetti da un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'agibilità;

DATO ATTO, altresì, di come la condizione abitativa, essendo il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo, debba essere tale da garantire ad ogni individuo condizioni di vita quantomeno dignitose, necessariamente compromesse in mancanza dei minimi *standard* igienico-sanitari;

RITENUTO, pertanto, di dare effettiva attuazione al dettato normativo vigente prevedendo di accertare la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie minime, poste a garanzia della salubrità e dell'agibilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, senza peraltro dimenticare i già citati indirizzi disposti dalla Giunta Comunale con la delibera n. 77 del 27.07.2007;

PRECISATO che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non deve apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge e che, quindi, gli esiti della verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrit  ambientale dell'alloggio si pongono non certo come eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione bens  quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui pu  scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato anche all'interdizione dell'utilizzabilit  dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

VISTO l'art. 43, 1  e 2  comma, del Codice Civile;

VISTA la legge 24.12.1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30.05.1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/1954);

VISTO il Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286);

VISTO il D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06.04.2007 e n. 45 del 08.08.2007;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il titolo III, capo I, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, in materia di rilascio del certificato di agibilit ;

VISTO il R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I,

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

con voto **UNANIME**, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di PRENDERE ATTO che gli Uffici, in coerenza con quanto richiesto dalla legge, gi  stanno osservando l'iter di seguito elencato:

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Pontida si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24.12.1954, n. 1228 e al D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.LGS. 06.02.2007, N. 30:

il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi   tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei, a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato, l'ultima busta paga ovvero –alternativamente- il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso.

I cittadini della Romania e della Bulgaria dovranno, inoltre, esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre, per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.

Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, potrà essere attivata, da parte degli uffici comunali, l'attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue.

Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro.

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 286/1998);

Tabella esemplificativa:

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.061,68	Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.123,36	Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.185,04	Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie.

Nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica sia richiesto per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto,

la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

All'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra seguirà l'iscrizione anagrafica –subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti anche all'accertamento della dimora abituale– in merito alla quale sarà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato.

Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7, 3° comma, del D.Lgs. n. 30/2007.

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. N. 30/2007:

i familiari del cittadino dell'Unione, aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D.Lgs. n. 30/2007, sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.

L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 il cui contenuto potrà, successivamente, essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007:

il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, è la "**Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione**".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero –nel quadro normativo attuale- subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, D.Lgs. n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 30/2007;

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO:

nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. n. 268/1998, dovranno presentare la seguente documentazione, rimandando, per ciò che riguarda l'iscrizione anagrafica del cittadino che sia in attesa del rilascio del permesso/carta di soggiorno, alla normativa di legge:

- permesso/carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo dello stesso inoltrata alla Questura di Bergamo qualora già scaduta;
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso.

Quando vi siano fondate ragioni, l'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell' art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 può richiedere anche agli stranieri extracomunitari informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

Dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Bergamo.

di INCARICARE il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, di dare indirizzo agli Uffici competenti di porre in essere, contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Pontida di chiunque ne presenti richiesta (italiano, straniero comunitario od extracomunitario che sia), un'attività di verifica volta ad accertare la presenza dei requisiti minimi di vivibilità dell'alloggio sotto il profilo igienico-sanitario, attivando - qualora necessario- gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti, fermo restando che la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio si pone non certo come condizione invalidante l'iscrizione anagrafica bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE
N. 120 DEL 06.12.2007**

**OGGETTO: INDIRIZZI RELATIVI all'ISCRIZIONE nel REGISTRO della
POPOLAZIONE RESIDENTE e DISPOSIZIONI CONGIUNTE in MATERIA
IGIENICO-SANITARIA e di PUBBLICA SICUREZZA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla deliberazione indicata in oggetto in quanto non in contrasto con le vigenti disposizioni normative.

Addì 04.12.2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott. Marco Verdicchio)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to (Geom. Pierguido Vanalli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Marco Verdicchio)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà affisso in copia all'Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pontida, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Marco Verdicchio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza; quindi, lo stesso è divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pontida, li

IL SEGRETARIO COMUNALE